

L'incidenza degli eventuali accessori installati sulla tara

In particolare:

- **In ordine al veicolo complessivamente considerato**, la massa complessiva dichiarata a vuoto passa da chilogrammi ... a chilogrammi ... su una portata complessiva massima di chilogrammi ...
- **In ordine all'asse anteriore**, la massa dichiarata a vuoto passa da chilogrammi ... a chilogrammi ... su una portata massima di chilogrammi ...
- **In ordine all'asse posteriore**, la massa dichiarata a vuoto passa da chilogrammi ... a chilogrammi ... su una portata massima di chilogrammi...

È utile che le operazioni di pesatura presso una linea di revisione siano accompagnate dall'ulteriore controllo del peso in marcia dell'autocaravan al fine di accertare che il carico sia nei limiti della massa complessiva ammessa e risultante dalla carta di circolazione.

Tale operazione è tutt'altro che trascurabile perché l'ipotesi di sovraccarico:

- è sanzionata in via amministrativa;
- potrebbe escludere la copertura assicurativa in caso di danno a cose e/o persone;
- potrebbe determinare responsabilità penale oltre che civile nel caso in cui dalla circolazione dell'autocaravan derivi un danno a cose e/o persone.

A queste regole sempre valide si aggiungono ulteriori notazioni da tener presenti a seconda che l'acquisto dell'usato avvenga presso un rivenditore ovvero presso un privato.

ACQUISTO PRESSO UN RIVENDITORE

L'acquisto dell'usato presso un rivenditore offre maggiori sicurezze rispetto all'acquisto effettuato dalle mani di un privato.

Il prezzo di vendita dell'usato applicato dal rivenditore, quindi dal *mercato professionale*, sebbene possa essere superiore rispetto a quello offerto dal *mercato privato*, nasconde un valore aggiunto nei termini qui di seguito esposti.

Controlli preventivi e accurati sull'autocaravan

Un venditore professionale ha interessi ulteriori rispetto a quello che si esaurisce nella conclusione dell'affare: la tutela, la promozione della sua immagine nel mercato, un post vendita che non sia scandito da continue denunce di malfunzionamenti del veicolo venduto. Il venditore professionale, infatti,

a differenza del privato è chiamato ad assistere il compratore nel post vendita per un periodo di due anni (riducibile a uno per consenso di entrambe le parti ovvero estensibile per un periodo superiore ai due anni) e "assistere" significa riparare, sostituire, intervenire a titolo gratuito nei casi in cui sussistano difetti di conformità.

Il concessionario ha dunque tutto l'interesse a offrire un prodotto affidabile e sicuro.

Queste condizioni si traducono spesso in costi aggiuntivi a carico del compratore il quale, tuttavia, acquista più o meno consapevolmente anche un valore aggiunto in termini di garanzia e assistenza post vendita.

Sotto quest'ultimo profilo si segnala un'iniziativa promossa da talune Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 580 del 1993 a garanzia dell'affidabilità dei concessionari.

I concessionari che aderiscono al progetto e quindi al protocollo d'intesa cosiddetto *USATO SICURO*, assicurano affidabilità, sicurezza, trasparenza. Tra gli impegni che il protocollo pone a carico del concessionario aderente: la verifica e la certificazione dello stato di sicurezza del veicolo, la dichiarazione del chilometraggio, la consegna del libretto di manutenzione e di una scheda-perizia firmata dal precedente proprietario, con l'indicazione di tutti gli interventi di risanamento eseguiti.

Non tutte le Camere di Commercio hanno aderito all'iniziativa, la promotrice è stata Ravenna. Ci auguriamo che l'intraprendenza di questa Provincia costituisca un esempio largamente imitato e soprattutto tale da investire in maniera più consistente il settore della vendita di autocaravan.

Applicabilità del codice del consumo

L'appartenenza del venditore alla categoria dell'imprenditore commerciale determina l'assoggettabilità dell'acquisto alle norme del codice del consumo e quindi una tutela del compratore più consistente e mirata rispetto a quella prevista dal codice civile e applicabile nel caso di acquisto da un privato.

Il codice del consumo applica la garanzia legale di due anni anche all'usato e assicura la relativa copertura a tutti i difetti di conformità non derivati dall'uso normale della cosa e tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo (art. 128 codice del consumo).

Il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta, come prescritto dall'art. 132 del codice del consumo e i rimedi azionabili sono la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto (art. 130 codice del consumo).